

**NOTA DEL DIPARTIMENTO
INDUSTRIA - PUBBLICO IMPIEGO – ARTIGIANATO - ENERGIA
SUL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112**

(1) IMPOSTAZIONE DEL DECRETO E COMMENTO

1.1 Impostazione

Il decreto mira, in uno scenario di tendenziale azzeramento della crescita economica per effetto dei vincoli di finanza pubblica e dei maggiori costi energetici, a stimolare un maggiore tasso d'incremento del PIL, attraverso varie leve di semplificazione e riorganizzazione degli interventi, prevalentemente di tipo normativo ed istituzionale:

- maggiori investimenti in materia d'innovazione e ricerca
- sviluppo dell'attività imprenditoriale
- efficientamento e diversificazione delle fonti d'energia
- semplificazione delle procedure amministrative concernenti le imprese.

Da questi interventi si attende un aumento di produttività e d'efficienza nell'impiego delle risorse. Dal lato istituzionale e normativo assumono rilievo:

- L'affidamento di compiti importanti *all'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti* e lo sviluppo d'impresa, come le funzioni complessive relative alla gestione delle procedure d'accesso agli interventi agevolati;
- La creazione della nuova *Banca per il Mezzogiorno*, per sostenere la crescita dello sviluppo nel Sud;
- L'estensione dello *Sportello unico* per gli adempimenti delle imprese rispetto la pubblica amministrazione, con responsabilità diretta degli enti pubblici territoriali, rispetto al canale delle Camere di Commercio.

1.2 Commento

Il decreto legge 112 si muove in una logica prevalente di semplificazione-agevolazione e di linee programmatiche, fra cui l'opzione nucleare, in gran parte tutte da completare con ulteriori provvedimenti.

L'approccio si può definire un mix d'efficientismo e liberismo, la cui efficacia è tutta da verificare. La parte di maggiore cambiamento potenziale è contenuta nell'articolo 43.

Rimane da verificare, come capitolo importante, l'entità delle risorse finanziarie effettivamente disponibili in operazioni d'agevolazione, in quanto la maggior parte delle norme di semplificazione-agevolazione opera dichiaratamente senza nuovi oneri a carico dello stato. Il perno centrale degli interventi di politica industriale rimane quindi il progetto Industria 2015, definito dal precedente governo, e di cui sono stati varati i primi bandi di gara per i progetti innovativi dell'efficienza energetica e la mobilità sostenibile. Nel corso dei primi contatti col Ministero dello sviluppo economico le linee di politica industriale definite dal precedente Governo sembrano confermate.

(2) NORME RIGUARDANTI I SETTORI PRODUTTIVI INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ART. 2: BANDA LARGA

L'articolo mira ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture telematiche di banda larga, necessarie per realizzare una comunicazione e trasmissione di dati più veloce ed efficiente. Gli strumenti consistono in una semplificazione delle procedure autorizzative d'installazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ad esempio con un inizio lavori a seguito di una semplice comunicazione alla pubblica amministrazione e presentazione degli stati d'avanzamento allo Sportello unico dell'amministrazione.

ART. 3: START-UP

Per le società di recente costituzione, sono previste esenzioni fiscali per le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni (o azioni) di società, a condizione che le plusvalenze realizzate siano reinvestite in società operanti nello stesso settore d'attività e che vi siano spese in ricerca e sviluppo.

ART.4: STRUMENTI INNOVATIVI D'INVESTIMENTO

L'articolo mira alla creazione di nuovi strumenti d'investimento nei settori ad alta tecnologia. Si prevede, in termini piuttosto generici, la possibilità di costituire *fondi d'investimento*, a livello nazionale e locale, per sostenere iniziative produttive ad elevato contenuto d'innovazione, consentendo anche il coinvolgimento d'apporti finanziari di soggetti privati e pubblici operanti nel territorio di riferimento, anche per valorizzazione risorse finanziarie derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali. La Cassa Depositi e prestiti potrà essere presente nei fondi, senza però assumere un ruolo di garanzia dello Stato nei confronti di terzi. La materia sarà regolata da un prossimo decreto e in ogni caso non comporterà oneri per la finanza pubblica.

ART.6: SOSTEGNO ALL' INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Agevolazioni finanziarie per le imprese che intendono operare su mercati extraeuropei attraverso l'apertura all'estero di strutture per favorire il lancio dei prodotti e le iniziative e gli studi di fattibilità per acquisire nuovi mercati. Lo strumento sarà il Fondo rotativo a sostegno dell'export italiano.

ART. 6 BIS: DISTRETTI PRODUTTIVI E RETI D'IMPRESE

L'articolo riprende le indicazioni della finanziaria 2006 (proposta Tremonti a fine della precedente legislatura) per indicare *nuovi criteri di formazione dei distretti*, su base volontaria ed associativa, all'interno dei quali (costituenti un soggetto giuridico) è possibile ricorrere a forme semplificate di pagamento di tributi nazionali (IVA)¹. Le regioni possono semplificare i tributi regionali. Le

¹ Nel rispetto della disciplina comunitaria [direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006].

reti d'impresa di livello nazionale (definite come *libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali*) avranno le stesse norme dei distretti industriali.

ART. 6 TER: BANCA PER IL MEZZOGIORNO

Viene prefigurata la nuova Banca del Mezzogiorno, con sede al Sud ed un'azionariato in prevalenza privato e popolare, ma con presenza nel capitale associativo di enti locali, camere di commercio ed associazioni. Un decreto del ministero dell'Economia nominerà, entro 120 giorni, il Comitato promotore. Per la partenza del progetto sono stanziati 5 milioni nel 2008, come apporto dello Stato al capitale sociale (risorse che dovranno essere restituite entro cinque anni dall'avvio dell'operatività della Banca).

ART. 6 QUATER: CONCENTRAZIONE STRATEGICA INTERVENTI DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE

Sono revocate le assegnazioni del Cipe fino al 31 dicembre 2006 relative al Fondo aree sottoutilizzate che non risultino ancora impegnate al 31 maggio 2008. Le risorse saranno destinate per l'85% al Mezzogiorno e per il restante 15% al Centro-Nord.

ART. 6 QUINTES: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE NAZIONALE.

Nuovo Fondo per il finanziamento di interventi di potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, comprese le reti di telecomunicazioni ed energetiche. Sarà alimentato da risorse dei Fondi strutturali comunitari.

ART.17: SOPPRESSIONE FONDAZIONE IRI

Scompare l'ultima traccia del sistema delle partecipazioni statali col trasferimento delle risorse della Fondazione IRI alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per favorire programmi di ricerca ed innovazione.

ART.30: CERTIFICAZIONE QUALITA'

L'articolo rientra nel capitolo delle *semplificazioni amministrative*. Gli enti di certificazione privati accreditati in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, che eseguono certificazioni ambientali e di qualità, possono svolgere le attività di controllo in sostituzione degli organi amministrativi.

ART.38 : IMPRESA IN UN GIORNO

L'articolo, con l'istituzione dello Sportello unico presso le amministrazioni comunali, prefigura una serie di condizioni operative per le attività d'impresa che mirano a ridurre le complicazioni burocratiche ed a velocizzare i processi autorizzativi. Lo sportello unico, già operante in diverse attività, ha funzionato fino ad oggi prevalentemente attraverso le Camere di Commercio. In particolare lo Sportello costituirà l'unico punto d'accesso per il richiedente in

relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva dovrà fornire una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento autorizzativi.

Per chi intende avviare una nuova impresa, l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo Sportello unico. L'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa potrà essere affidata a *soggetti privati accreditati* («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, i soggetti privati rilasceranno una dichiarazione di conformità, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico. Per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni da parte dell'ente pubblico per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, oppure per l'attivazione di una Conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento.

ART.43: ATTRAZIONE D'INVESTIMENTI E SVILUPPO D'IMPRESA

E' l'articolo più importante del decreto, in quanto:

- Annuncia, ancora una volta, la riforma del sistema d'incentivi, valido in particolare per le aree del Mezzogiorno, che, in linea con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato, dovrebbe razionalizzare le molteplici leggi d'incentivazione esistenti, in particolare la legge 488. Un prossimo decreto regolerà la materia.
- Le risorse già assegnate al Ministero dello sviluppo economico, in base alla legislazione d'agevolazione vigente, confluiranno in un apposito Fondo del ministero, comprese le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Dall'entrata in vigore del decreto non potranno più essere presentate domande per agevolazioni in base alla normativa prevista per i contratti di programma.
- Con apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore della legge, è effettuata una ricognizione delle risorse per individuare la dotazione effettiva del Fondo, al momento non conosciuta.
- Per l'utilizzo del Fondo, il Ministero per lo sviluppo economico si avvarrà *dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.* L'agenzia assume quindi una funzione complessiva di sportello unico per gli aspetti procedurali e d'attore attivo nei confronti di Regioni ed enti locali per la realizzazione d'attività d'investimento complementare e funzionali all'investimento privato. La nuova *Banca per il Mezzogiorno* sarà probabilmente il soggetto finanziatore esterno per far

funzionare il decollo degli investimenti privati agevolati. L'Agenzia svolge quindi le funzioni relative alla gestione delle domande d'agevolazione, compresi gli aspetti relativi alla ricezione (sportello), alla valutazione ed all'approvazione della domanda d'agevolazione, alla stipula del relativo contratto d'ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuale opera infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato.

- Prevede una *procedura accelerata* che consente all'Agenzia di indire *Conferenze dei servizi* con la presenza di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione degli investimenti privati (autorizzazioni e opere infrastrutturali) per poi permettere al Ministero dello sviluppo economico il varo di provvedimenti d'approvazione dei progetto esecutivi, che sostituiscono, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d'assenso comunque necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla Conferenza dei servizi.

ART.59: FINMECCANICA

Il Ministero dello sviluppo economico potrà sottoscrivere azioni di nuova emissione in relazione a possibili aumenti di capitale di Finmeccanica.

(3) NORME RIGUARDANTI I SETTORI DELL'ENERGIA

ART.7: STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE

Nell'articolo è annunciata la definizione «Strategia energetica nazionale», entro sei mesi dal varo del decreto. Sono indicati gli obiettivi strategici, peraltro ampiamente dibattuti, fra cui spicca il deciso avvio dell'opzione nucleare.

- a) diversificazione delle fonti d'energia e delle aree geografiche d'approvvigionamento;
- b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
- c) promozione delle fonti rinnovabili d'energia e dell'efficienza energetica;
- d) realizzazione nel territorio nazionale d'impianti di produzione d'energia nucleare;
- e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
- f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- g) garanzia d'adequati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Per definire la proposta di politica energetica, sarà convocata dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

L'opzione *nucleare* è articolata in *localizzazioni nazionali* (in siti definiti sicuri e con compensazioni a famiglie ed imprese dell'area interessata), *stipulazione d'accordi internazionali* (paesi dell'Unione e Paesi terzi) per sviluppo di forniture d'energia da fonte nucleare, *recupero e riorganizzazione* dei centri di competenza nazionali, *partecipazione a programmi internazionali di ricerca*.

L'Autorità per l'energia svolgerà l'attività consultiva e di segnalazione al Governo per la realizzazione d'impianti di produzione d'energia nucleare. La promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o da fusione, rientrerà tra gli obiettivi della Strategia energetica nazionale.

Commento: la pressione dei costi petroliferi ha l'effetto (mondiale) di riproporre l'uso di fonti primarie come nucleare e carbone. Tuttavia per il nucleare non si fa accenno al tema cruciale dello smaltimento delle scorie radioattive. Data la conformità del suolo italiano, privo d'aree libere adatte e con una radicata opposizione ambientale, il tema degli insediamenti è molto complicato. Da verificare il tema delle *compensazioni alle popolazioni*, che dovrà partire da una base non solo risarcitoria.

Altri temi d'interesse sono:

- La sterilizzazione dell'IVA per aumenti oltre i 128 dollari a barile indicati nel DPEF (preludio ad una doverosa revisione dei carichi fiscali sul consumo d'energia)
- La riproposizione dei temi di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, già affrontati dal governo precedente (che richiede a noi cautele per le garanzie di servizio a tutti i cittadini a costi sostenibili).

(4) NORME RIGUARDANTI IL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO

DPEF 2009-2013

Due dei quattro obiettivi essenziali della strategia del governo riguardano la pubblica amministrazione:

- rendere più efficiente l'azione della pubblica amministrazione ridisegnandola all'interno di un nuovo piano industriale (Piano industriale per la pubblica amministrazione);
- ridurre il peso burocratico che grava sui cittadini (Semplificazione).

Il governo stima che applicando le misure del Piano industriale del Ministro Brunetta si possano ottenere nel triennio 2009-2011 miglioramenti economici quantificabili in un risparmio di circa un punto percentuale l'anno di Prodotto Interno Lordo. Considerando che la spesa corrente è attualmente di circa 680 miliardi di euro in un triennio si potrebbero risparmiare quindi 20 miliardi di

euro. Il DPEF si limita poi a riassumere in poche parole i cardini del piano di riforma del Ministro Brunetta fondato su tre principi: meritocrazia, innovazione e trasparenza.

DECRETO LEGGE N: 112 del 25 giugno 2008

Contiene molte misure già divenute esecutive che impattano direttamente ed in maniera devastante sulla pubblica amministrazione, sui dipendenti pubblici e sulla contrattazione collettiva.

Misure occupazionali

Nella logica dei risparmi e della contrazione della spesa pubblica è sempre la politica occupazionale del settore pubblico a farne le spese.

Si restringono le percentuali di assunzione a tempo indeterminato fissate dalla finanziaria 2008 con particolare riferimento alla stabilizzazione dei precari nelle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, corpi di polizia, vvf, agenzie, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, enti art.70;

- il 20% del turn over viene limitato al solo anno 2008, mentre per il 2009 si riduce la percentuale al 10%. Per la prima volta si introduce oltre al limite di spesa anche un limite numerico cioè **il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate nell'anno precedente;**
- giro di vite anche per la possibilità di assumere a tempo indeterminato stabilizzando lavoratori precari in possesso dei requisiti di legge: il limite di spesa del 40% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente **varrà solo per il 2008** mentre per **il 2009 si potrà assumere nel limite del 10% della spesa e comunque le unità da stabilizzare non potranno eccedere il 10% delle unità cessate l'anno precedente;**
- anche per gli anni successivi continua il blocco delle assunzioni; per il 2010 e 2011 **le amministrazioni potranno assumere a tempo indeterminato nel limite del 20% (anziché 60% come stabiliva la finanziaria 2008) del turn over.**
- per l'anno 2012 tali percentuali sono elevate al 50%;
- il **termine** per la fine del blocco delle assunzioni con la possibilità di sostituire tutti i lavoratori cessati nell'anno precedente viene **differito dal 2011 al 2013.**

Ancora una volta si considera la politica occupazionale del pubblico impiego come uno strumento per tagli indiscriminati senza fare distinzioni tra le varie amministrazioni e considerare i reali fabbisogni, **continuando a sostenere erroneamente** che nella pubblica amministrazione italiana i dipendenti pubblici siano in sovrannumero quando al contrario recenti studi ci pongono al di sotto della media europea, **al terzultimo posto nell'Europa a 15.**

Risorse per i rinnovi contrattuali e tasso di inflazione programmata

Il DPEF fissa un tasso di inflazione programmata del 1,7% per il 2008 e 1,5% per il 2009, tasso ben al di sotto dell'inflazione reale (di recente anche Confindustria ha fissato un tasso attorno al 3,5%) che non permetterà i rinnovi del biennio economico 2008-2009 in quanto le risorse stanziare sono largamente insufficienti (meglio : offensive) a garantire il potere d'acquisto dei lavoratori pubblici. A ciò si aggiungono tagli pesanti alla contrattazione integrativa che per alcuni comparti si tradurranno in decurtazioni del salario di oltre 200 euro al mese.

Contrattazione integrativa

Pesanti sono le misure che intervengono in materia di contrattazione integrativa riducendo le risorse disponibili in evidente contraddizione con l'intento enunciato nel Piano industriale di premiare merito e produttività. Mentre si sta discutendo della riforma del modello contrattuale per dare più spazio al secondo livello per permettere la redistribuzione della produttività si decide nel pubblico impiego di tagliare le risorse che consentono di erogare una parte (cospicua) degli stipendi sulla base del merito e della valutazione delle prestazioni.

Si interviene inoltre restringendo l'ambito negoziale delle parti contraenti (sindacati e Aran, con una mortificazione del soggetto di emanazione governativa creato appositamente) **umentando il sistema dei controlli da parte della Corte dei Conti e ripubblicizzando in sostanza il settore**. In altre parole : tutto il contrario di quello di cui c'è bisogno per velocizzare e rendere migliore il sistema e permettere una rapida conclusione delle procedure negoziali nel rispetto di indicazioni di massima e SENZA ledere le rispettive autonomie.

Viene prevista, a decorrere dall' anno 2009, la disapplicazione di tutte le disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore del finanziamento della contrattazione integrativa per le amministrazioni dello Stato, delle Agenzie Fiscali e degli Enti Pubblici non economici (legge 88/89), con il loro ripristino a partire dall'anno 2010 previa riduzione del 20% e la definizione di nuovi criteri e parametri di erogazione legati all'apporto individuale degli uffici.

Vengono, inoltre, ridotte a decorrere dall'anno 2009 le risorse complessive storiche dei Fondi Unici per la contrattazione integrativa pari al 10% degli importi già bloccati all'anno 2004.

Si modifica l'art. 47 del D.L.gs n° 165/2001 **con l'estensione del controllo della Corte dei Conti anche sul merito dei contenuti** delle singole clausole dei C.C.N.L. (e non solo sulla generale compatibilità economica delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali), con la previsione della inefficacia delle clausole contrattuali stesse non positivamente certificate. Questa "innovazione", di fatto, svuota completamente di qualsiasi dignità le parti contrattuali, facendo tornare indietro di decenni il sistema delle relazioni sindacali.

Inoltre si introduce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.gs n° 165/2001 (quindi anche per le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi, le C.C.I.A.A. e le loro associazioni, e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) di trasmettere alla Corte dei Conti, per il tramite del Ministero dell'Economia – Ragioneria Generale – entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno con particolare riferimento :

- alle risorse assegnate alla contrattazione integrativa ;
- alla concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità ;
- al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale ;
- ai parametri di selettività con particolare riferimento alle progressioni economiche.

In caso di accertamento di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli della finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale la Corte dei Conti propone interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. **In ogni caso le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese** ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, in maniera accessibile per i cittadini, la documentazione trasmessa agli organi di controllo in materia di contrattazione integrativa.

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazione di strutture

- Viene prevista la riduzione nel triennio 2009-2011 degli organismi collegiali operanti nella P.A., previa valutazione della loro utilità, e sono inoltre soppresse le seguenti strutture :
 - Alto Commissariato per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della P.A. ;
 - Alto Commissariato per la lotta alla contraffazione ;
 - Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica

Taglia enti

Gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli già previsti dalla finanziaria 2006 (art.2, co. 636) con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto legge, a meno che non vengano confermati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la

semplificazione normativa da emanarsi entro 40 gg. dall'entrata in vigore del dl oppure che lo stesso decreto conferisca le funzioni loro attribuite ad organi diversi dal Ministro che riveste competenza primaria nella materia.

Le risorse finanziarie ed umane degli enti soppressi sono attribuite al Ministero che esercita la vigilanza su quell'ente.

Inoltre si prevede la soppressione di quegli EPNE anche con più di 50 dipendenti che non siano stati confermati dalle rispettive amministrazioni alla scadenza del 31 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 2, co. 634 della legge finanziaria 2006 (L. 244/2007).

Progressione economica triennale

A decorrere dall'anno 2009 la progressione economica degli stipendi prevista per il personale in regime di diritto pubblico di cui all' 3 del D.L.gs n° 165/2001 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari), si sviluppa in classi ed aumenti di stipendio triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1 gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.

Esclusione dei trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio

A decorrere dall'anno 2009 nei confronti dei dipendenti delle P.A. ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio di cui alla tabella A del DPR 834/81, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

Assenze per malattia e per permesso retribuito

Per i periodi di assenza per malattia, **di qualunque durata**, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni altra indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, **nonché di ogni altro trattamento accessorio.**

Restano in vigore i trattamenti più favorevoli previsti dai C.C.N.L **solamente** in materia di assenze per infortuni sul lavoro o per causa di servizio, oppure per ricovero ospedaliero o day-hospital e per assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

I risparmi conseguenti costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.

Nel caso di malattie superiori ai 10 giorni di assenza e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Qui è stato già chiarito, come il sindacato da subito aveva detto, che il medico di base, il proprio medico curante, in virtù della convenzione in corso

con il servizio sanitario regionale è COMUNQUE una emanazione di struttura pubblica.

Le Amministrazioni dispongono i controlli anche nel caso di un solo giorno di assenza e sono introdotte nuove fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo : dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 compresi i giorni non lavorativi e festivi. Una inutile e persecutoria azione nei confronti dei dipendenti (messi di fatto agli **arresti domiciliari**), dato che una convenzione tra medici e amministrazioni prevede l'accesso di controllo medico soltanto dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Le assenze dal servizio per malattia non danno luogo alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa, fatta eccezione per quelle relative al congedo per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, il congedo per paternità, i permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per congedi di maternità anche anticipata, paternità, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave di cui alla legge n° 104/1992. A proposito di questo occorre anche rilevare il gravissimo nocumento previsto con il computo meramente orario dei permessi precedentemente fuibili anche in chiave giornaliera (principio del miglior favore).

Part Time

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma esso "può essere concesso dall'amministrazione" ed il differimento della trasformazione può essere superiore ai 6 mesi ad oggi previsti.

Si innalzata dal 50% al 70% la quota derivante dai risparmi del part-time che può essere utilizzata dalle amministrazioni per incentivare la mobilità del personale, ma solamente per quelle amministrazioni che dimostrino di aver attivato piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra della stessa amministrazione.

Viene, inoltre, eliminata la quota del 20% sui risparmi del part-time destinata al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata per il miglioramento della produttività collettiva ed individuale.

Riduzione assetti organizzativi

Le amministrazioni centrali sono tenute a ridimensionare i propri assetti organizzativi operando la riduzione degli uffici dirigenziali sia di livello dirigenziale generale che di livello dirigenziale non generale rispettivamente del 20% e del 15% di quelli esistenti, attraverso la concentrazione di funzioni, l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, nonché la rideterminazione su base regionale o interregionale degli uffici

periferici o, in alternativa con la loro collocazione all' interno degli Uffici territoriali di Governo.

Conseguentemente vanno ridotte in pari proporzione le dotazioni organiche del personale dirigente, mentre quelle del personale non dirigente adibito a funzioni logistico-strumentali e di supporto vanno ridotte nella misura non inferiore al 10%.

Nelle more dell'adozione di tali provvedimenti di riorganizzazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già avviate.

Nel contempo è fatto divieto alle amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Spese per il personale per gli enti locali e delle camere di commercio

Viene previsto che nel computo delle spese per il personale vengano incluse anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro, nonché quelle relative al trattamento economico dei dirigenti, dei responsabili e delle alte professionalità assunte ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi partecipanti o comunque facenti capo all'ente.

Si prevede che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere ai consigli ed alle commissioni.

Il comma due dell'art. 76 del dl 112 abroga le deroghe previste dall'art.3, comma 121 della finanziaria 2008 che prevedeva per gli enti non soggetti al patto di stabilità la possibilità di aumentare motivatamente la propria spesa per il personale in presenza di condizioni di virtuosità previste dalla stessa norma.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e di somministrazione anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione percentuale delle spese del personale rispetto al complesso delle spese correnti con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

Con dpcm da emanarsi entro 90 gg. dall'entrata in vigore del dl, previo accordo tra governo - regioni e autonomi e locali da concludersi in sede di conferenza

unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità con obiettivi differenziati di risparmio rapportati alle diverse dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza della spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.

L'obiettivo sarà quello di estendere i criteri e le modalità anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

Inoltre si definiranno criteri e modalità per ridurre l'affidamento di incarichi a soggetti esterni, alla fissazione di tetti di spesa per singoli incarichi e complessivi per l'ente; e per ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

In attesa dell'accordo suddetto è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza del personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il personale delle aziende speciali delle C.C.I.A.A. non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle C.C.I.A.A. di riferimento se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa.

Lavoro flessibile nella P.A.

La disciplina del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione viene sottoposta ad una controrivoluzione. La finanziaria 2008 aveva riscritto l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 introducendo un regime fortemente restrittivo alle assunzioni flessibili ed il requisito della specializzazione universitaria per poter svolgere collaborazioni con la P.A. (art 7 c.6 d.lgs. 165/2001).

Si fa nuovamente marcia indietro, attribuendo la competenza di disciplinare i contratti di lavoro flessibili alla contrattazione collettiva e stabilendo il requisito temporale del limite dei tre anni di contratti flessibili nell'ultimo quinquennio per prevenire abusi.

Per le collaborazioni si introduce una terminologia poco chiara (" particolare e comprovata specializzazione anche universitaria") che andrebbe chiarita.

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

Il decreto legge contiene all'art. 64 una serie di disposizioni dirette a contrarre la spesa in materia di organizzazione scolastica nella logica cieca del mero risparmio economico finanziario in un settore come quello dell'istruzione molto delicato per la crescita e lo sviluppo competitivo di un paese.

In particolare si prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, di incrementare di un punto il rapporto alunno/docente, da realizzare entro l'anno scolastico 2011/2012.

Una riduzione del 17% delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) sulla base di quella dell'anno scolastico 2007-2008 da realizzarsi nel triennio 2009-2011.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti in materia, predispone entro 45 gg. dall'entrata in vigore del decreto legge un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

Si prevede inoltre, sempre con l'ausilio di tutti i soggetti sopra indicati, l'emanazione di uno o più regolamenti per l'attuazione del piano suddetto, che in sostanza revisionerebbero l'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico e se ne indicano i criteri ai quali attenersi (lettera da a) a f) dell'art. 64).

La mancata attuazione del processo di razionalizzazione di cui sopra comporta per i dirigenti scolastici l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale.

Si priva il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di parte del suo ruolo istituzionale costituendo un comitato di verifica tecnico finanziaria con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni del presente articolo. Anche se si precisa che ai componenti non è dovuto alcun compenso né rimborso spese non si capisce la logica di questa duplicazione di competenze quando l'obiettivo sbandierato del governo è appunto quello della razionalizzazione, e/o della soppressione di enti inutili. L'unica motivazione, già presente in altri chiari esempi, è la volontà di accentrare il controllo. Non si offre, in sostanza, alcunché ai cittadini, se non slogan privi di effetto, al solo scopo di illudere l'opinione pubblica con iniziative gattopardesche e di costringere così tutti ad un regime sempre più sfilacciato di servizi che spingeranno inevitabilmente al fine ultimo (le privatizzazioni), vessando i "sudditi" dipendenti ed additandoli come i responsabili.